

fronte verso

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, **aFRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

Indice newsletter ottobre 2013:

- 1) Rumori intollerabili. Inquinamento acustico.
- 2) Esame di maturità: per chi copia l'esclusione non è automatica.
- 3) Concorsi pubblici. Voti e giudizi.
- 4) Riequilibrio di genere nelle giunte comunali.
- 5) Consiglieri comunali. Decadenza dalla carica

Rumori intollerabili. Inquinamento acustico

I giochi e le grida di 150 bambini nel cortile di una scuola superano la normale tollerabilità. I vicini si rivolgono al Giudice che limita a un'ora e mezza al giorno i giochi dei bimbi e dispone il risarcimento dei danni a favore dei vicini

.

Il diritto alla salute e il risarcimento dei

Rumori intollerabili. Inquinamento acustico

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20571, 9 settembre 2013

"..... Svolgimento del processo : nel 2004, T.C., abitante in una villetta di sua proprietà in un quartiere residenziale agì giudizialmente nei confronti del Ministero della Istruzione e del Comune di Trezzano perché fosse inibita la immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità dal confinante plesso scolastico, costituito da una scuola elementare

danni subiti può quindi essere garantito anche attivando una causa a tutela della proprietà.

Un privato, la cui abitazione, in un comune in Provincia di Milano, confina con una scuola pubblica (elementare e d'infanzia), chiede alla direzione scolastica ed al comune di impedire o disciplinare il gioco dei bambini nell'area prossima alla sua proprietà, così da evitare rumori intollerabili.

Né il Direttore, né il Sindaco, assecondano le richieste del privato, che si rivolge al giudice, chiedendo anche il risarcimento del danno alla salute.

Secondo rilievi effettuati dall'ARPA, i rumori superano ampiamente la normale tollerabilità: il Tribunale di Milano, prima, e la Corte d'Appello, poi, danno ragione al privato, imponendo al Comune e al Ministero dell'istruzione di limitare l'accesso dei bambini all'area esterna alla scuola ad un'ora e mezza al giorno, escluse le prime ore del mattino. La Corte di cassazione conferma le precedenti sentenze evidenziando che:

1) sussiste la giurisdizione del giudice civile e non del giudice amministrativo, in quanto il giudizio concerne un'attività materiale della pubblica amministrazione e la violazione di un comportamento prudente e diligente;
2) quando la p.a., nella gestione dei suoi beni viola canoni di diligenza e prudenza, il privato può ottenere dal giudice ordinario non solo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche l'obbligo di fare (in questo caso di limitare l'orario dei giochi all'aperto);

3) l'azione a tutela della proprietà (per impedire immissioni di fumi e di odori, art. 844, c.c.) può essere quindi utilizzata anche per ottenere la cessazione delle esalazioni nocive alla salute e il risarcimento del danno. Infatti

appurato il superamento della soglia dei 50dB, la rilevanza del gioco all'aria aperta da parte dei bambini cede rispetto alla tutela del diritto fondamentale alla salute, che necessita anche di riposo e quiete.

e da una della infanzia, e perché gli fossero risarciti i danni da lesione della salute. Espose :

che le due aree (della villetta e della scuola) erano separate da una rete e da una siepe e che le grida dei bambini provenivano soprattutto dalla particolare zona della vasta area di pertinenza della scuola dove, nel 2001, la Direzione didattica aveva fatto collocare due scivoli e altri giochi; che dai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA era risultato che i rumori superavano il livello di 50 dB per il 90% del tempo di misurazione, effettuata dalle 11,30 alle 15,10, che nonostante le sue proteste, né la Direzione didattica né il Comune di Trezzano avevano adottato provvedimenti di sorta. I convenuti resisterono : il Comune rappresentando che non vi era priorità d'uso da parte dell'attore; il Ministero affermando che l'uso del giardino era limitato a due o tre ore al giorno e comunque negando che potesse essere inibito il gioco dei bambini in una scuola dell'infanzia, costituendo servizio pubblico.

Il Tribunale di Milano, espletata una consulenza tecnica d'ufficio dalla quale era risultato che le immissioni superavano notevolmente il limite di 3dB sul rumore di fondo, con sentenza del 12.10.2009 ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell'area di pertinenza della scuola d'infanzia e rigettò la domanda risarcitoria. Con sentenza n. 3231 del 22.11.2011, decidendo sugli appelli di tutte le parti, la Corte di Appello di Milano, affermata la propria giurisdizione, ha bensì eliso il limite spaziale posto dalla sentenza di primo grado, ma ha ordinato al Comune e al Ministero di limitare ad un'ora e mezza al giorno, escluse le ore di prima mattina, l'accesso al gioco e la presenza dei bambini nell'intera area esterna per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

Esame di maturità : per chi copia la esclusione non è automatica. Una studentessa copia durante le prove dell'esame di maturità e la Commissione non le consente di completare la prova. Invece per il Consiglio di Stato un brillante curriculum scolastico e un momentaneo stato d'ansia per motivi di salute non legittimano l'esclusione automatica dall'esame.

Durante gli esami di maturità, in un liceo della Provincia di Napoli, una studentessa con un brillante curriculum viene "sorpresa a copiare da un telefono cellulare" e viene pertanto esclusa dalle prove d'esame. La studentessa si rivolge al Tar Campania e sostiene che all'esame di maturità non si applica la legge sui concorsi pubblici che estromette automaticamente chi copia.

Il Tar la ammette alle prove scritte suppletive riservandosi di prendere poi una decisione definitiva. La studentessa supera positivamente le prove scritte e la prova orale, con punteggio di 75/100, ma la sentenza definitiva del Tar conferma l'esclusione e quindi di fatto annulla il risultato positivo ottenuto nel frattempo. La studentessa si rivolge al Consiglio di Stato che invece le dà ragione ritenendo che la Commissione :

1) doveva tener conto che l'esame di stato ha lo scopo di attestare "competenze, conoscenze e capacità acquisite" tenendo conto dei crediti formativi maturati nel corso degli studi;
2) non poteva ignorare il brillante curriculum scolastico, sia per "capacità espresse" che per "impegno profuso", e il momentaneo stato d'ansia riconducibile a problemi di salute.

Esame di maturità : per chi copia la esclusione non è automatica. Consiglio di Stato , Sezione VI, n. 4834, 11.9.2012

"Fatto e diritto. Con atto di appello notificato in data 8.8.2012 è stata impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 372612 del 6.8.2012, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla studentessa ... avverso la propria esclusione dalla prosecuzione delle prove dell'esame di stato , conclusive dei corsi di istruzione secondaria per l'anno scolastico 2011/2012. Detta esclusione risultava disposta in quanto, alle ore 14,30 la candidata risultava 'sorpresa ... a copiare da un telefono cellulare palmare' con conseguente assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma 5, dell'O.M. n. 41 del 2012. Nella citata sentenza si afferma, in primo luogo, la applicabilità agli esami di stato delle sanzioni previste per i pubblici concorsi, in caso di violazione delle regole per lo svolgimento della prova, con particolare riguardo all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 e conseguente carattere vincolato del provvedimento nella fattispecie assunto dalla Commissione, senza che potesse invocarsi alcuna carenza di istruttoria, in presenza di una situazione non contestata in fatto, ed anche in assenza di puntuale annotazione nei verbali di formale avviso ai candidati, circa le conseguenze di condotte come quella sopra descritta. In sede di appello si sottolinea, viceversa, l'assenza di una normativa di rango primario, che esplicitamente preveda la sanzione di cui trattasi con incidenza negativa sul diritto allo studio e sull'intero percorso scolastico della interessata, pure rilevante ai fini della valutazione conclusiva. Nella situazione in esame, inoltre, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado risulta intervenuta a prove scritte suppletive, in esito alle quali la medesima affrontava anche le prove orali, con esito pienamente positivo (punti 75/100) :

circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto essere ritenuta causa di sopravvenuta crenza di interesse alla coltivazione della impugnativa .. .per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

Concorsi pubblici **Il voto espresso solo in termini numerici è sufficiente a motivare il giudizio della commissione esaminatrice ?**

Una candidata al concorso in magistratura viene considerata non idonea e ricorre al giudice amministrativo contestando l'assenza di motivazione in quanto le è stato comunicato solo il punteggio numerico. Nel ricorso la candidata si duole anche del fatto che la soluzione da lei prospettata in sede di esame è quella indicata nel manuale di preparazione al concorso, oltre che quella dei candidati che il concorso lo hanno superato. Il Tar Lazio respinge il ricorso e la candidata ricorre in appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4457/2013, conferma la sentenza di primo grado e ribadisce la legittimità del giudizio espresso solo con un voto numerico ribadendo che :

- 1) il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è sufficientemente motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è ben "motivata con la sola formula "non idoneo";
- 2) "il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti" e ciò corrisponde anche al "principio di economicità amministrativa";
- 3) le valutazioni della commissione esprimono una ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice, a meno che non siano viziate da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. D'altronde anche la Corte costituzionale (sent. 20/2009) aveva accolto la tesi della idoneità dei "punteggi numerici a rappresentare una valida motivazione del provvedimento di

Concorsi pubblici **Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4457, 5 settembre 2013**

"Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 160/2006, è legittima in quanto intrinsecamente motivata, la valutazione della prova di esame effettuata solo in termini alfanumerici, ovvero con formule sintetiche quale N.I – Non Idoneo".

Le decisioni delle commissioni esaminatrici costituiscono atti di natura mista, come tali aventi una duplice valenza, e cioè natura provvedimentale, quanto alla ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di giudizio circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. St., Sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006). Quanto a quest'ultimo profilo, si è affermato che 'la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato dai profili di puro merito ... non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1237/2008).

"L'art. 1, comma 5, del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il quale prevede che 'sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta' e che 'agli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con la indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo', non viola le disposizioni in materia di motivazione del giudizio di idoneità, poiché questo 'contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una

inidoneità”.

Infine, può essere interessante notare che la sentenza chiarisce che ciò che rileva nel concorso non è la soluzione in sé e per sé prospettata, quanto “*lo sviluppo del ragionamento giuridico, la maturità e (maggiore o minore) completezza degli argomenti posti a supporto della tesi sostenuta*”.

valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato. I criteri di valutazione delle prove scritte in cui si articola il concorso per uditore giudiziario non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali ... in cui l'intensità della discrezionalità tecnica della amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi”.
Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

Riequilibrio di genere Il principio di pari opportunità di genere è immediatamente applicabile anche se lo Statuto comunale non lo prevede.

Il Sindaco del Comune di Colferro, in Provincia di Roma, nomina una Giunta di soli uomini. Un gruppo di cittadine chiede al Sindaco di introdurre anche delle donne. Il Sindaco replica che l'attuale Statuto comunale non contiene prescrizioni in tal senso, ma dispone che siano predisposte. Un'associazione per la promozione delle pari opportunità, insieme ad alcuni cittadini e cittadine di Colferro, impugna il decreto sindacale di nomina dell'ultimo assessore uomo, nonché lo Statuto comunale, nella parte in cui non prevede il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna anche in materia di composizione della giunta. Il Tar Lazio accoglie il ricorso e chiarisce che il principio di parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne opera senza bisogno di specifiche disposizioni attuative, precisando che:
1) oltre che nella normativa europea ed internazionale il principio di pari opportunità di accesso agli uffici e alle cariche pubbliche trova riconoscimento nell'art. 51, Costituzione;
2) il divieto di composizione di giunte monogenere ha natura di diritto fondamentale,

Riequilibrio di genere TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, n. 8206, 11 settembre 2013

“Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue :

Che il Sindaco di Colferro, comune con più di 15.000 abitanti, nel 2011, in occasione del suo secondo mandato, ha nominato cinque assessori, dei quali uno ... di genere femminile attribuendole le deleghe in materia di ambiente, sicurezza sociale, pubblica istruzione, formazione e cultura;

Che con proprio decreto del 27 novembre 2012 il Sindaco ha peraltro revocato il mandato e ritirato le deleghe, e dieci giorni dopo, con decreto del 6 dicembre 2012, il Sindaco ha ridefinito le deleghe di ciascun assessore, attribuendo al nominato assessore ... le deleghe per ambiente e bilancio;

Che in data 1 dicembre 2012, sulla G.U. n. 288 è stata pubblicata la legge n. 215 del 23 novembre 2012 che ha modificato l'art. 6 del T.U.E.L., disponendo che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte comunali (art. 1, comma 1), e che negli enti locali provvedano

in quanto esplicitazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione;

3) anche se il recente art. 6 del Testo unico degli Enti locali dispone che sono gli statuti comunali a dettare norme per assicurare pari rappresentanza di genere nelle giunte comunali il principio, è immediatamente operativo e non è subordinato all'avvenuta modifica statutaria;

Consiglieri Comunali

Lo Statuto comunale prevede la decadenza dalla carica dopo cinque assenze ingiustificate

Un Consigliere ne colleziona nove, ne viene deliberata la decadenza, ma il giudice la annulla perché per otto delle nove assenze il Comune non gli aveva mosso alcuna contestazione.

Il Comune di Creazzo, in Provincia di Vicenza, delibera la decadenza di un Consigliere per aver compiuto nove assenze ingiustificate dall'Assemblea comunale nel corso di un anno. Il Consigliere in questione ricorre al Tar sostenendo di aver sempre avvisato prima il Segretario generale ed altri dipendenti comunali tanto dell'assenza, quanto dei motivi di impedimento.

Il Tar, pur rilevando che non c'è riscontro tra la tesi sostenuta dal ricorrente e i verbali di Consiglio comunale (che non indicano la natura dell'assenza e la valutazione dell'Assemblea in merito, ma si limitano a segnalare che il ricorrente non era presente alla seduta), dà ragione al Consigliere, rilevando che:

1) la normativa interna del Comune prevede la decadenza dalla carica di Consigliere al compimento di cinque assenze ingiustificate nel corso dell'anno e quindi il Comune avrebbe dovuto procedere alla immediata contestazione di ciascuna assenza;

2) invece il Comune, soprassedendo fino alla nona assenza del Consigliere, lo ha indotto a fare affidamento sull'operatività della prassi della giustificazione automatica delle

ad adeguare gli statuti comunali entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (art. 1, comma 2);

Che nel gennaio 2013 alcune cittadine hanno chiesto al Sindaco la rimozione di (omissis) Per il fatto che, con la sua nomina, la giunta era divenuta monogenere per la sentenza integrale [cliccare](#) [qui](#)

Consiglieri Comunali

TAR Veneto, Venezia, Sezione I, n. 1131, 24 settembre 2013

"Visti il ricorso e i relativi allegati ...

Visti tutti gli atti della causa...

Considerato che

la delibera del Consiglio Comunale di Creazzo n. 21 del 18.4.2013, in questa sede censurata, ha dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale l'attuale ricorrente, perché risultato assente per nove sedute dell'assemblea comunale nel corso dell'anno 2012 senza giustificato motivo; Che, invero alla conseguente contestazione il ricorrente ha replicato per iscritto in data 18 febbraio 2013 rappresentando di aver avvertito, come per prassi, il Segretario Generale ed altri dipendenti comunali del comune resistente, sia dell'assenza, che dei motivi di impedimento; Che tale difesa è stata ribadita nel corso della seduta d'aula; giustificazioni non ritenute adeguate dal Consiglio Comunale resistente; Che i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, in cui il ricorrente è risultato assente, invero non indicano, come invece avrebbero dovuto, proprio in ossequio al principio di leale e trasparente collaborazione, la natura dell'assenza e la conseguente valutazione dell'assemblea, limitandosi soltanto a segnalare che il ricorrente non era presente alla seduta, così ingenerando nello stesso la erronea convinzione dell'avvenuta

assenze.

3) Il Tar ribadisce che "è principio generale che le contestazioni del fatto illecito in genere, devono avvenire in un termine ravvicinato".

giustificazione della assenza; che, inoltre, l'assemblea non ha richiesto nell'immediatezza, ovvero nella seduta successiva, contezza dell'assenza, così alimentando e giustificando l'ambigua prassi della giustificazione automatica delle assenze, formalmente risolta soltanto dopo che il rappresentante comunale aveva cumulato il numero di assenze tali da comportare un sua destituzione dalla carica, carica che, in quanto espressione della volontà dei cittadini del comune resistente Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.